

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 117/17

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV

Via Martiri della Libertà, 35 - 33084 Cordenons (PN)

Codice fiscale 91019580934

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO
DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2020**

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 11:00, in località "Parareit" a Cordenons, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Naturalistica Cordenonese OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Adeguamento dello statuto alle norme vigenti (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117);
- 2 – Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 14 (quattordici) soci adulti nelle persone dei signori Boer Maria, Bravin Nicola, Brun Giuseppe, Caldana Mauro, Del Ben Francesca, De Ben Maria Augusta, Martino Maria Grazia, Piccinin Donato, Polesel Gianpietro, Presot Paolo, Querin Giancarlo, Raffin Alessandro, Rosalen Dora Lisa, e Rossetto Luciano. Sono inoltre rappresentati per delega i soci: Pisanello Paola, Polesel Erica, Presot Ivano, Rosalen Fabio, Santarossa Lucia e Triadantasio Luca. In totale i soci votanti risultano essere 20 (venti), tutti regolarmente iscritti nel libro dei soci a norma di legge e di statuto. Assiste il dott. Davide Pasut.

Assume la presidenza dell'Assemblea il signor Giuseppe Brun, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il signor Paolo Presot. Quindi, constatata la validità della riunione, si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

Il presidente Giuseppe Brun introduce l'argomento posto all'ordine del giorno riferendo ai soci circa la necessità di procedere ad una profonda revisione dello statuto attualmente adottato dall'associazione. Detta necessità nasce dal fatto che con l'introduzione del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, la normativa prevista per gli enti che operano nel terzo settore si è alquanto evoluta ed impone la revisione dello statuto. Concede quindi la parola al segretario Paolo Presot per l'illustrazione delle modifiche previste.

Il segretario procede ad illustrare le modifiche fondamentali apportate al testo dello statuto attualmente in vigore, puntualizzando che si tratta esclusivamente di modifiche obbligatorie, indispensabili per adeguare lo statuto alla nuova normativa.

Segue ampia discussione, conclusa la quale, il presidente Giuseppe Brun riprende la parola ed invita i presenti a deliberare in merito. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo testo di statuto nella versione testé proposta, in sostituzione del vecchio statuto che viene così parzialmente modificato;
- b) di conferire mandato al Presidente di apportare allo statuto, limitatamente a quanto deliberato, le eventuali modifiche non sostanziali richieste dall'Organo Amministrativo Regionale competente per l'approvazione;
- c) di conferire al presidente, signor Giuseppe Brun, tutti i più ampi poteri per curare ogni adempimento derivante da questo verbale.

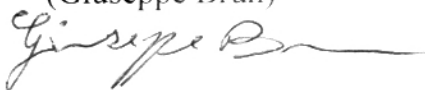
Il testo del nuovo statuto dell'associazione, adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale.

Non avendo altro da discutere e deliberare, alle ore 11:50 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

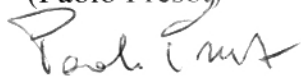
IL PRESIDENTE

(Giuseppe Brun)

Handwritten signature of Giuseppe Brun in cursive script.

IL SEGRETARIO

(Paolo Presot)

Handwritten signature of Paolo Presot in cursive script.

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'associazione di volontariato non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV", con sede a Cordenons in via Martiri della Libertà. 35.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo

1. L'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Finalità

1. L'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV si propone di svolgere:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative e ricreative atte a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, del paesaggio naturale e del territorio in tutte le sue componenti, con particolare attenzione per le situazioni di degrado, anche potenziali, dovute all'impatto delle attività dell'uomo;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Nello svolgimento delle sue attività l'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE OdV intende porre particolare riguardo alle zone denominate "Magredi del Cellina" e "Risorgive del Vinchiaruzzo", nella consapevolezza della particolarità e dell'unicità del patrimonio faunistico e floristico che le caratterizza. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) contribuire alla formazione di una coscienza naturalistica attivando rapporti con il mondo della scuola, dei centri culturali, delle biblioteche;
- b) promuovere convegni, congressi, visite guidate, corsi di studio, aprire mostre e creare attività museali;
- c) partecipare alla realizzazione ed alla salvaguardia di ambiti di tutela ambientale;
- d) contribuire alla realizzazione di centri territoriali di documentazione in cui ospitare musei e laboratori dell'ambiente;

- e) promuovere la raccolta di fondi privati destinati all'eventuale acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico.
3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali dei soci devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

1. L'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE Odv risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9 - Ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE Odv possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche, società ed enti, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

In ogni caso, il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ammessi come soci, non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV.

2. Possono far parte dell'associazione anche i minorenni purché autorizzati da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

3. I soci si distinguono in Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Volontari:

- Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a coloro ai quali, per meriti particolari, l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio;

- Soci Sostenitori: sono coloro i quali condividono i fini ed i principi dell'Associazione e contribuiscono finanziariamente al loro conseguimento;

- Soci Volontari: sono coloro i quali si impegnano ad operare fattivamente e gratuitamente per gli scopi associativi.

4. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

- 5 La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Gli associati di minore età non possono accedere alle cariche sociali, ma hanno uguali diritti e doveri che esercitano tramite la rappresentanza di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 - Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
6. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) l'organo di amministrazione;
 - 3) il presidente.
 - 4) l'Organo di Controllo;
 - 5) Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. I soci, che non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farvisi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre se stesso.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, tramite lettera o con avviso telematico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da

inviarsi a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 16 - Validità dell'assemblea

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza di voti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 - Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20 - L'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

3. l'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

4. l'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21 - Durata e funzioni

1. gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6. art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;

- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

- delibera l'ammissione dei nuovi soci;

- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22 - Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23 - Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

Art. 24 – L'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 25 – Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 25 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione .

Art. 26 – Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

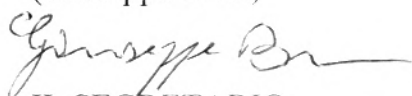
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Brun)



IL SEGRETARIO

(Paolo Presot)

